Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 2 novembre 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **668.**

Norme integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, può ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversità delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-*bis* e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20 ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative alla esecuzione dei rimborsi, nonché le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici ».

Art. 4.

Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 12

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Costanza (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo allo ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 12 aprile 1965, con il quale veniva istituita a Costanza (Repubblica federale di Germania) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1978 l'agenzia consolare di seconda categoria in Costanza (Repubblica federale di Germania) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1978
Registro n. 455 *Esteri, foglio n.* 77

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Oralzene, in Genova-Sestri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 21 in data 20 dicembre 1954 la ditta Oralzene fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova-Sestri, via Domenico Oliva, 43, specialità medicinali chimiche limitatamente alla preparazione di soluzioni in genere;

Vista la lettera pervenuta in data 26 giugno 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Oralzene l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Genova-Sestri, via Domenico Oliva, 43, concessa con decreto ACIS n. 21 in data 20 dicembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8336)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nonché a confezionare specialità medicinali nell'officina della ditta Carlo Erba, in Ozzano Taro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 125 in data 17 marzo 1955 e con decreti ministeriali n. 2775 in data 24 ottobre 1960, n. 4852 in data 5 aprile 1971, n. 5017 in data 5 maggio 1972 la ditta Carlo Erba fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Ozzano Taro (Parma) prodotti chimici usati in medicina limitatamente alla produzione di calcio gluconato, tetraciclina base (materia prima), preparati galenici limitatamente alle preparazioni di pastiglie gommose e di pastiglie ad umido, al confezionamento di polveri e inflaconamento di liquidi nonchè a compiere operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale in polvere « Magnesia Calcinata Pesante »;

Viste le lettere pervenute in data 9 giugno 1978 e 7 luglio 1978 con le quali la ditta rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse citate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Carlo Erba l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, tetraciclina base, preparati galenici nonchè a confezionare specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Ozzano Taro (Parma) concessa con decreto ACIS n. 125 in data 17 marzo 1955 e con decreti ministeriali n. 2775 in data 24 ottobre 1960, n. 4852 in data 5 aprile 1971 e n. 5017 in data 5 maggio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8307)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Santa Fosca farmaceutici, in Venezia-Mestre.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5043 in data 7 luglio 1972 la ditta Santa Fosca farmaceutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Venezia-Mestre, via S. Girolamo, 20, specialità medicinali chimiche con esclusione delle preparazioni in fiale e preparati galenici con esclusione delle preparazioni in fiale;

Vista la lettera in data 31 maggio 1978 del comando carabinieri NAS di Padova nella quale viene affermato che la ditta predetta ha cessato l'attività produttiva e che i locali ove aveva sede l'officina farmaceutica sono stati adibiti ad altri usi;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Santa Fosca farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Venezia-Mestre, via S. Girolamo, 20, concessa con decreto ministeriale n. 5043 in data 7 luglio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8305)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Gan vie » (già « Les Assurances nationales vie »).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative od integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Gan vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Gan vie » (già « Les Assurances nationales vie »), con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 settembre 1972, n. 7840 e 14 giugno 1973, n. 8253);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 settembre 1972, n. 7840 e 14 giugno 1973, n. 8253);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 8 settembre 1972, n. 7840);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1973, n. 8253);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 marzo 1973, n. 8131);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 8 settembre 1972, n. 7840);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 8 settembre 1972, n. 7840);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 marzo 1973, n. 8131);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 marzo 1973, n. 8131);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 settembre 1972, n. 7840 e 14 giugno 1973, n. 8253);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 3 marzo 1976, numero 10053);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 3 marzo 1976, n. 10053).

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8279)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France-vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France-vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France-vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1947);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1947);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione della decrescenza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 31 ottobre 1963);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 gennaio 1968, n. 6081 e 11 febbraio 1971, n. 7187);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva della analoga approvata con i decreti ministeriali 7 gennaio 1968, n. 6081 e 11 febbraio 1971, n. 7187);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 gennaio 1968, n. 6081 e 11 febbraio 1971, numero 7187);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 gennaio 1968, n. 6081 e 11 febbraio 1971, n. 7187);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 12 novembre 1964, n. 5172);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 12 novembre 1964, n. 5172);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 12 novembre 1964, n. 5172);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 3 marzo 1976, numero 10052);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 3 marzo 1976, n. 10052).

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8278)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 6 RN relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 27 marzo 1963 e 26 ottobre 1967);

tariffa 5 UN relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 27 marzo 1963 e 26 ottobre 1967);

tariffa 7 UN relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 luglio 1970);

tariffa 7 RN relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967 e 21 luglio 1970);

tariffa 7 M relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 aprile 1975, n. 9418);

tariffa 9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 aprile 1975, n. 9418);

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva della analoga approvata con il decreto ministeriale 3 febbraio 1977);

tariffa 28 relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza dell'assicurato stesso; da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia adeguabile, con controassicurazioni, a premio unico.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8277)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Ciravegna & C. S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.lli Ciravegna & C. S.r.l. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di franchi belgi 1.396.817 di cui al mod. *B*-Import n. 5604256 rila-

sciato in data 22 ottobre 1976 dal Banco di Roma, sede di Roma, per l'importazione di kg 12.081 di caffè di origine e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 22 marzo 1977 con un ritardo, quindi, di tre mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a franchi belgi 27.937, mentre il residuo è stato importato entro i termini prescritti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706606 del 27 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che la ditta F.lli Ciravegna & C., nonostante i solleciti della banca interessata e dell'Ufficio italiano dei cambi, non ha fornito alcuna giustificazione circa la ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Ciravegna & C. S.r.l. di Roma mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di franchi belgi 27.937 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8271)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aerocampo di Casarsa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aerocampo di Casarsa ai sensi dell'art. 714/*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Zoppola dal 2 novembre 1977 al 31 dicembre 1977;

Casarsa della Delizia dal 14 aprile 1977 al 13 giugno 1977;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aerocampo di Casarsa, sono esecutive, con le annotazioni apposte dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1978

Il Ministro: RUFFINI

(8349)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978 e 12 agosto 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8404)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469 e nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento di cui all'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 7 ottobre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale la data della predetta elezione è stata rinviata al giorno 10 dicembre 1978;

Sentita la commissione di avanzamento, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, ed alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali con le relative sedi;

Vista la nota n. 128/S.G. in data 25 febbraio 1978, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Giorgio Menichini;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale da eleggere, per la nomina in seno alla commissione di avanzamento di cui in premessa sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta: Torino;
2) Lombardia: Milano;
3) Veneto e Friuli-Venezia Giulia: Venezia;
4) Liguria: Genova;
5) Emilia-Romagna e Marche: Bologna;
6) Toscana e Umbria: Firenze;
7) Lazio, Abruzzo e Molise: Roma;
8) Campania, Puglia e Basilicata: Napoli;
9) Calabria: Reggio Calabria;
10) Sicilia: Palermo;
11) Sardegna: Cagliari.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Menichini dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Componenti:

Giomi ing. Alessandro, dirigente generale;
Sepe Monti ing. Arcangelo, ispettore capo aggiunto;
Pontini geom. Nazareno, geometra principale;
Del Valli Luigi, segretario principale;
Chirenti Giuseppe, capo reparto;
Scacco Agapito, vigile.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 28 ottobre 1978 presso la predetta sede.

Art. 5.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1. — PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Lazzarotto ing. Ernesto, primo dirigente.

Componenti:

Rivera ing. Francesco Paolo, ispettore generale del ruolo ad esaurimento;
Caccamo geom. Salvatore, geometra capo;
Lombardi Luigi, capo reparto;
Borgatello Domenico, vice capo reparto;
Sanna Giovanni, capo squadra;
Ferrofino Vittorio, vigile.

2. — LOMBARDIA

Presidente:

Miggiano ing. Carmelo, primo dirigente.

Componenti:

Giacomino ing. Vito Antonio, ispettore capo aggiunto;
Cagnoni per. Aldo, perito principale;
Marinello Luigi, capo reparto;
Schiavi Mario, vice capo reparto;
Bugna Danilo, capo squadra;
Borini Marco, vigile.

3. — VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Sorrentino ing. Riccardo, dirigente superiore.

Componenti:

Barone ing. Giuseppe, ispettore capo aggiunto;
Tentellini geom. Roberto, geometra;
Bergantin Luciano, capo reparto;
Toniolo Egidio, vice capo reparto;
Mazzoleni Nicola, capo squadra;
Ferrarese Adriano, vigile.

4. — LIGURIA

Presidente:

Scirè ing. Alessio, dirigente superiore.

Componenti:

Inzaghi ing. Natale, ispettore superiore;
De Lucchi per. Mario, perito;
Orengo Gian Mario, capo reparto;
Bortolus Enrico, vice capo reparto;
Marmorato Franco, capo squadra;
Pozzi Antonio, vigile.

5. — EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Presidente:

Silvestrini ing. Franco, dirigente superiore.

Componenti:

Santagati ing. Enzo, ispettore;
Santarsiere geom. Giuseppe, geometra principale;
Manzecchi Ezio, capo reparto;
Pampani Ivano, vice capo reparto;
Palazzi Italo, capo squadra;
Sirocchi Alberto, vigile.

6. — TOSCANA E UMBRIA

Presidente:

Brozzi ing. Luigi, dirigente superiore.

Componenti:

Gianni ing. Franco, ispettore capo aggiunto;
Ghiroldi geom. Mario, geometra;
Perilli Ernesto, capo reparto;
Tarocchi Carlo, vice capo reparto;
Bertelli Gianfranco, capo squadra;
Simi Raffaello, vigile.

7. — LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Presidente:

Rosati ing. Fabio, dirigente superiore.

Componenti:

Pastorelli ing. Elveno, ispettore generale del ruolo ad esaurimento;
Faggioli geom. Marco, geometra;
Di Giulio Luigi, capo reparto;
Pistoia Luigi, vice capo reparto;
Martino Claudio, capo squadra;
Achilli Achille, vigile.

8. — CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Pierro ing. Pasquale, dirigente superiore.

Componenti:

D'Errico ing. Alberto, ispettore capo aggiunto;
Sorbo per. Mariano, perito;
Luongo Mario, capo reparto;
Rico Pietro, vice capo reparto;
Farella Mario, capo squadra;
Pariante Antonio, vigile.

9. — CALABRIA

Presidente:

Castiglia ing. Giuseppe, primo dirigente.

Componenti:

Montesanto ing. Giuseppe, ispettore capo aggiunto;
Balistreri geom. Donato, geometra;
Riccelli Tommaso, capo reparto;
Pedale Vincenzo, vice capo reparto;
Canale Angelo, capo squadra;
Marateia Domenico, vigile.

10. — SICILIA

Presidente:

Gentile ing. Silvestro, dirigente superiore.

Componenti:

Cannata ing. Eugenio, ispettore capo aggiunto;
D'Angelo per. Eduardo, perito;
Manfrè Giuseppe, capo reparto;
Bertolini Francesco, vice capo reparto;
Lentini Umberto, capo squadra;
Gennaro Eugenio, capo squadra.

11. — SARDEGNA

Presidente:

Litterio ing. Antonio, primo dirigente.

Componenti:

Fiadini ing. Salvatore, ispettore capo aggiunto;
Campoli geom. Francesco, geometra;
Melis Pierino, capo reparto;
Piroddi Olimpio, vice capo reparto;
Dessì Giovanni, capo squadra;
Partolino Alessandro, vigile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: ROGNONI

(8480)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno e nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni circoscrizionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero

dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 7 ottobre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale la data della predetta elezione è stata rinviata al giorno 10 dicembre 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, ed alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali con le relative sedi;

Vista la nota n. 432/S.G. in data 22 agosto 1978, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Salvatore Giacchetti;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale da eleggere, per la nomina in seno al consiglio di amministrazione, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1) Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta: Torino;
2) Lombardia: Milano;
3) Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: Venezia;
4) Emilia-Romagna e Marche: Bologna;
5) Toscana e Umbria: Firenze;
6) Lazio, Abruzzo e Molise: Roma;
7) Campania e Basilicata: Napoli;
8) Puglia e Calabria: Bari;
9) Sicilia: Palermo;
10) Sardegna: Cagliari.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Giacchetti dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

Catese Roberto;
De Lipsis dott. Raffaele;
Guiducci ing. Rufino;
Lucci rag. Massimo;
Santarsiero Leonardo;
Somma dott. Eduardo.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 2 novembre 1978 presso la predetta sede.

Art. 5.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1. — Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Presidente:

Mongini dott. Paolo, primo dirigente, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Bianco Francesco;
Codnic Giovanni;
Lo Presti rag. Antonio;
Pometto Gabriella;
Rovtar Guido;
Sasso geom. Franco.

2. — Lombardia

Presidente:

Caselli dott. Luigi, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Barzi ing. Roberto;
Crisafulli Fulco Augusta;
Fabbri Gualtiero;
Pro rag. Angelo;
Radassao dott. Angelo;
Zito rag. Roberto.

3. — Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Presidente:

Diaz dott. Giorgio, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Alberghini ing. Uber;
Furlani rag. Aldo;
Lupo Lionello;
Marcocci Willy;
Marolla La Peccerella dott.ssa Chiara;
Piacentini Giorgio.

4. — Emilia-Romagna e Marche

Presidente:

Bassi dott. Franco, dirigente superiore di ragioneria.

Componenti:

Borghi William;
Chiocca Giuliano;
Golinelli ing. Gabriele;
Gulini rag. Giorgio;
Gull dott. Costantino;
Papa Mario.

5. — Toscana e Umbria

Presidente:

Gaudenzi dott. Giobattista, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Batistoni rag. Luciana;
Bazzani ing. Bruno;
D'Avella Emilio;
Orlandini Maria Franca;
Pelacchi Enrico;
Vittori Urno.

6. — Lazio, Abruzzo e Molise

Presidente:

Bianco dott. Giovanni, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Borrelli dott. Giuseppe;
Galeotti Enzo;
Greggi ing. Bruno;
Lombardo Fortunato;
Messidoro rag. Gaetano;
Ortis Aldo.

7. — Campania e Basilicata

Presidente:

Damiano dott. Luigi, primo dirigente, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Boccalatte dott. Roberto;
Gallicola Livio;
Margiotta Giuseppe;
Minopoli Enrico;
Morra dott. Luigi;
Nocerino Salvatore.

8. — Puglia e Calabria

Presidente:

Di Gioia dott. Domenico, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Di Tullio dott. Domenico;
Fanelli geom. Giovambattista;
La Tegola Michele;
Mazza rag. Francesco;
Mitidieri Orlando;
Testini Luigi.

9. — Sicilia

Presidente:

Porracciolo dott. Sebastiano, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Alagna Giuseppe;
Ales Pasquale;
Dell'Utri Luigi;
Di Cesare dott. Giuseppe;
Lupoi ing. Francesco;
Pirrone rag. Paolo.

10. — Sardegna

Presidente:

Bullitta dott. Nicolò, primo dirigente, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Marras Sandro;
Melis dott. Roberto;
Muscas Gianfranco;
Pontecorvo ing. Alberto;
Portas rag. Pier Giorgio;
Tummillo Gerardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: Rognoni

(8479)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1978

Delega agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a gestire scuole per conducenti di veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 84 del codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di scuole per conducenti di veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, che attribuisce alla IV direzione centrale (divisione 46) della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la competenza relativa alle scuole per conducenti;

Ritenuta l'opportunità di addivenire ad uno snellimento delle procedure in atto con un decentramento amministrativo nel rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;

Visto l'art. 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in base al quale è ammessa la delega di attribuzioni degli organi centrali delle amministrazioni dello Stato agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal consiglio di amministrazione della Direzione generale M.C.T.C. nella seduta del 9 novembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' delegata ai direttori degli uffici provinciali della M.C.T.C. e, per le province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, al locale direttore compartimentale ed al direttore della sezione di Catania secondo la rispettiva competenza territoriale, la facoltà di rilascio e di revoca delle autorizzazioni relative all'istituzione di scuole per conducenti di veicoli a motore, di cui all'articolo 84 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Ministro: Colombo

(8551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 38/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 48/1977 del 7 dicembre 1977 e n. 1/1978 del 2 marzo 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1. — A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiale e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 38/1978 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Carbocaina - Pierrel		
Im 3% 50 tubofiale	16691/3	6.100
Im 3% 100 tubofiale	16691/3	10.420
Carbocaina E.P. - Pierrel		
2% forte 50 tubofiale	16691/B	5.420
2% forte 100 tubofiale	16691/B	10.220
Diidergot - Sandoz		
Os gtt 15 ml	3946	1.350
Eryfer - Hoechst		
40 cps	23452	3.170
Formiloxine - Menarini		
50 cpr 0,04 mg	23133/A-1	2.280
30 cpr 0,04 mg	23133/A-1	1.630
30 cpr 0,1 mg	23133/1	2.930
Hydergina - Sandoz		
Os gtt 15 ml	4198	1.540
Os gtt 30 ml	4198	2.560
Ischelium - Polifarma		
Os gtt 15 ml	22638	1.590
Neoiodarsolo - Baldacci		
10 f os 15 ml	23296	2.580
Progeril - Midy		
Gtt os 30 ml	22789	2.560
Gtt os 15 ml	22789	1.540
Progeril c/papaverina - Midy		
20 cps	23361/A	2.820
Gtt os 30 ml	23361	2.810
Serenase - Luso farmaco		
Os gtt 15 ml 30 mg	16805/B	1.190
20 cpr 1 mg	16805/A	1.110
Baralgina - Albert farma		
3 f 5 ml	13569	1.455
5 f 5 ml	13569	1.990
Diertina ipotensiva - Poli		
20 cpr	23066	1.290
50 cpr	23066	2.400
Diertina - Poli		
Os gtt 30 ml	22600/A	2.250
Emorril - Poli		
Pom 40 g	23227/A	2.020
Enexina - Sit		
20 cpr 500 mg	21372	2.690
Floginax - La Farmochimica italiana		
20 cpr 250 mg	23437	5.550
10 supp. 250 mg	23437/A	3.530
10 supp. 500 mg	23437/A1	5.940
Mac-Miror - Poli		
Scir. 100 ml	20513/D	1.890
10 candel. vag.	20513	1.790
10 × 100 os gtt 30 ml	20513/C	1.460
10 × 100 pom. derm. 30 g	20513/B	1.460
20 conf.	20513/A	1.950
Mac-Miror complex - Poli		
15 ovuli	23432/A	3.280
Pom. 30 g	23432	2.570

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(8532)

Provvedimento n. 39/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034;

Vista la delibera CIPE in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del CIP in data 27 ottobre 1971, concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economica di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del CIP del marzo 1975, con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del CIPE in data 2 maggio 1975;

Vista la delibera del CIPE in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Considerato che, secondo la già richiamata delibera del CIPE del 17 dicembre 1976, le variazioni di prezzo dovranno essere, nella prima attuazione del metodo, comprese nei limiti del 30% in aumento e del 20% in diminuzione, rispetto ai prezzi vigenti prima del provvedimento di variazione del 23 maggio 1975;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentito una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento CIP n. 39/1978, da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo a nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi delle confezioni suddette, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 39/1978 possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3. — I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A*, sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

4. — Le aziende farmaceutiche produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non hanno effetto sospensivo.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

0260	1	*Allium composto* 10 f 1,5 ml	02954/A	IBP-Pavia	830
3054	2	*Amilit-IFI* 30 cpr ricop. 10 mg	22842	IFI	830
3054	3	*Amilit-IFI* 30 cpr ricop. 25 mg	22842/1	IFI	930
0028	4	*Artrosil B1* 5 f 10 ml + 5 f 1 ml	08959/A1	Dompe	1130
0345	5	*Asmacortone* 5 f liof 20 mg + 5 f	21942A1	Nuovo consorzio nazionale	3080
0345	6	*Asmacortone* 5 f liof 8 mg + 5 f	21942/A	Nuovo consorzio nazionale	2090
1129	7	*Benzirin* pom. 50 g	23008/A	Aterni	1480
0015	8	*Bilimiro* 6 cps	22920	Bracco	1510
0015	9	*Cebion* fte 20 cpr 0,25 g	03366A4	Bracco	650
0015	10	*Cebion* ftissimum 20 cpr 0,5 g	03366A5	Bracco	780
0015	11	*Cebion* grat 1 bust 500 mg	03366G1	Bracco	80
0015	12	*Cebion* gtt 30 ml	03366/D	Bracco	460
0633	13	*Cicloven* 20 cpr	22930	Agips	2060
0633	14	*Cicloven* 50 cpr	22930	Agips	4170
0015	15	*Dacortilen* ritardo 10 cpr	20368/A	Bracco	1920
0015	16	*Dacortilen* ritardo 20 cpr	20368/A	Bracco	3680
4582	17	*Debizima* 10 cpr 100 mg	220781	De-Bi	1600
4582	18	*Debizima* 100 cpr 2 mg	22078	De-Bi	1170
4582	19	*Debizima* 3 fl liof 125 mg + 3 f	22078/A	De-Bi	1910
4582	20	*Debizima* 3 fl liof 250 mg + 3 f	22078A1	De-Bi	2400
4582	21	*Debizima* 50 cpr 2 mg	22078	De-Bi	850

4582	22	*Debizima* 8 cpr 250 mg	22078/2	De-Bi	2730
1426	23	*Depocylin S* 1 fl + 1 f solv	14500	Ati	570
1426	24	*Depocylin* 1 fl + 1 f solv	14504/A	Ati	510
5027	25	*Dolean PH8* 20 conf	23093	Idma	390
5027	26	*Dolean PH8* 50 conf	23093	Idma	850
3048	27	*Epatector* 30 cps	19182/B	Giustini	1170
0028	28	*Epsilon* 10 f 3 ml	22644	Dompe	1820
0028	29	*Epsilon* 10 f 5 ml	22644/1	Dompe	2540
0028	30	*Epsilon* 3 f 10 ml	22644/2	Dompe	2300
0028	31	*Epsilon* 48 cpr	22644/A	Dompe	5760
3129	32	*Eufepar* 40 cps	12215	Arnaldi - La Spezia	850
0171	33	*E-Gevit* 15 gelocps 100 mg	119282	Usafarma	720
0171	34	*E-Gevit* 15 gelocps 30 mg	119232	Usafarma	560
1410	35	*Farmanevrina* 5 f 2 ml	19475	Donatello	950
3065	36	*Fertilvit* 20 cpr 10 mg	02202	Lafare	540
0355	37	*Flogicort* loz. 30 ml	17194/B	Francia farm.	880
0355	38	*Flogicort* pom. 50 g	17194/A	Francia farm.	1280
3099	39	*Gerovital H3* 12 f 5 ml	22740	Schoum	4000
3099	40	*Gerovital H3* 25 conf.	22740A	Schoum	1320
3099	41	*Gerovital H3* 25 f 5 ml	22740	Schoum	7600
3099	42	*Gerovital H3* 6 f 5 ml	22740	Schoum	2160
1152	43	*Glucofuran* 20 cps	22791	Magis	1610
1152	44	*Glucofuran* 40 cps	22791	Magis	2700
0265	45	*Hepamec* 20 cpr	18697	Sidus	2640
0012	46	*Laevovit* mast 30 cpr	21607/B	Boehringer-Biochemia	1040
5025	47	*Lentobismuto* Im fl + f	12159	Mastroeni	720
1410	48	*Longirubrin* 1000 5 f liof + 5 f	11295	Donatello	1490
1039	49	*Lusiper* scir. 150 ml	22709/C	Pfizer italiana	1410
1039	50	*Lusiper* scir. 200 ml	22709/C	Pfizer italiana	1790
1039	51	*Lusiper* 10 f 2 ml	22709/B	Pfizer italiana	1930
1039	52	*Lusiper* 20 cpr 200 mg	22709/A	Pfizer italiana	5580
1039	53	*Lusiper* 20 cps 50 mg	22709	Pfizer italiana	1790
1039	54	*Lusiper* 30 cpr 200 mg	22709/A	Pfizer italiana	8300
1039	55	*Lusiper* 30 cps 50 mg	22709	Pfizer italiana	2460
1039	56	*Lusiper* 5 f 2 ml	22709/B	Pfizer italiana	1120
0569	57	*Metilbetasone* 10 cpr 16 mg	15839/2	Coli	2670

0217	58 *Mycostatin* crema vag. 20 g	10058/D	Squibb	620
0217	59 *Mycostatin* crema vag 30 g	10058/D	Squibb	720
0260	60 *Neocortigamma* pom. 30 g	12312	IBP-Pavia	1520
0260	61 *Novapen* 12 cps 250 mg	22777	IBP-Pavia	2060
0260	62 *Novapen* 16 cps 250 mg	22777	IBP-Pavia	2700
0260	63 *Novapen* 24 cps 250 mg	22777	IBP-Pavia	3960
0260	64 *Novapen* 4 fl liof + 4 solv	22777/A	IBP-Pavia	2360
1426	65 *Ospil* incolore soluz. 5 g	04833/A	Ati	420
1426	66 *Ospil* normale soluz. 5 g	04833	Ati	420
0260	67 *Pangamma* pom. 40 g	10462	IBP-Pavia	590
0260	68 *Pavephos* os 20 fl pv + 20 f solv	19522	IBP-Pavia	2860
0260	69 *Pentagamma* pom. 40 g	10708	IBP-Pavia	640
0650	70 *Plasma norm. um.* liof. fl 50 ml	16042	Sclavo	6500
0650	71 *Plasma norm. um.* liof. fl 250 ml	16042	Sclavo	26000
0015	72 *Polybion* 10 cpr eff	06204/C	Bracco	720
0260	73 *Prednigamma* pom. 20 g	15676	IBP-Pavia	1040
0015	74 *Seibion* 300 3 f 2 ml	05871/1	Bracco	520
0217	75 *Trigesic* 20 cpr	07187	Squibb	420
0217	76 *Trigesic* 4 cpr	07187	Squibb	130
0260	77 *Vitabil* comp. scir. 170 g	00834/B	IBP-Pavia	1170
0260	78 *Vitabil* comp. scir. 300 g	00834/B	IBP-Pavia	1560
0602	79 *Vitamina A Vis* 2 f 2 ml	08342	Vis	620
0602	80 *Vitamina B1 Asolo* 5 f 2 ml	09143	Vis	640
0602	81 *Vitamina B6 Asolo* 20 cpr	09364/A	Vis	550
0602	82 *Vitamina D2 Vis* gtt 10 ml	08370	Vis	550
0602	83 *Vitamina D3 Asolo* gtt 10 ml	09137	Vis	800
0602	84 *Vitamina F Asolo* gtt 10 ml	07654	Vis	600
0602	85 *Vitamina K Vis* 10 cpr	08350/B	Vis	200
	86 *Vivin C* 10 cpr eff	20096	Menarini	490
0542	87 *Pineale* 6 f 1 ml	12945	Samil	1370
	88 *Kilozim* 30 cps	23095	Agips	1730
	89 *Kilozim* 40 cps	23095	Agips	2200

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(8533)

Provvedimento n. 41/1978. Termine di presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi - C.I.P. n. 57/1977 sulle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978, ed in particolare l'art. 10 che impone alle imprese la presentazione delle nuove tariffe dei premi da valere per l'anno 1979 entro il 15 ottobre 1978;

Considerata l'opportunità che le imprese si avvalgano, per la formazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anche dei dati statistici desumibili dalla gestione dello speciale conto consortile tenuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse;

Considerato che il menzionato conto consortile sarà in grado di fornire solo nei prossimi giorni i predetti dati statistici;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Il termine massimo di presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti a valere per l'anno 1979 da parte delle imprese di assicurazione autorizzate è prorogato al 10 novembre 1978.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(8534)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 settembre 1978, riguardante la «Determinazione del numero dei capi di allevamento di animali che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 7112, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «...ai sensi dello stesso art. 1 *della legge* 5 aprile 1978, n. 132», leggasi: «...ai sensi dello stesso art. 1 *del decreto del Presidente della Repubblica* 5 aprile 1978, n. 132»;

nella tabella allegata allo stesso decreto, alla pag. 7114, sotto l'ultima colonna (d) dell'allegato 3 dove è scritto: «Imponibile per ogni *anno* eccedente (3)», leggasi: «Imponibile per ogni *capo* eccedente (3)».

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 22 settembre 1978, riguardante la «Determinazione, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali, del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per il biennio 1978-79», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978, alla pag. 7117, sotto l'ultima colonna dell'allegato 3, dove è scritto: «Imponibile per ogni *anno* eccedente (3)», leggasi: «Imponibile per ogni *capo* eccedente (3)».

(8536)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Grossotto

Con decreto amministrativo 18 agosto 1978, n. 3164, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dell'area di mq 78, facente parte della particella 22, foglio 35 dei registri catastali del comune di Grossotto (Sondrio) sulla quale insiste un fabbricato erroneamente costruito da privati.

(8437)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «S. Carlo Fonte Aurelia» di Massa

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1695, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «S. Carlo Fonte Aurelia» di Massa.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8439)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Antica Fonte Bracca» di Zogno

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1692, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Antica Fonte Bracca» di Zogno (Bergamo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8440)

Avviso di rettifica

Nell'intestazione dell'elenco n. 173 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 4 marzo 1978, dove si legge: «(semestre *gennaio-giugno* 1977)», leggasi: «(semestre *luglio-dicembre* 1977)».

(8438)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241. — Data: 13 novembre 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Frosinone. — Intestazione: Arpino Domenica Carmina, nata a Fox-Lane Chertey Surey England il 1° aprile 1906. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 60.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 27 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	795,80	795,80	795,85	795,80	795,75	810,15	795,70	795,80	795,80	795,80
Dollaro canadese	675,10	675,10	674,10	675,10	675,40	684,70	675 —	675,10	675,10	675,10
Franco svizzero	527,65	527,65	527,60	527,65	527,35	526,25	528,05	527,65	527,65	527,60
Corona danese	162,67	162,67	162,80	162,67	162,70	160,45	162,78	162,67	162,67	162,60
Corona norvegese	166,83	166,83	167 —	166,83	167,05	165,50	166,97	166,83	166,83	166,80
Corona svedese	190,75	190,75	190,80	190,75	190,70	189,45	190,82	190,75	190,75	190,70
Fiorino olandese	414,95	414,95	415,20	414,95	414,95	409,25	414,80	414,95	414,95	414,95
Franco belga	28,783	28,783	28,75	28,783	28,75	28,30	28,745	28,783	28,783	28,75
Franco francese	197,15	197,15	197 —	197,15	196,60	193,30	196,85	197,15	197,15	197,15
Lira sterlina	1645,30	1645,30	1644,50	1645,30	1643,80	1626,70	1645,10	1645,30	1645,30	1645,30
Marco germanico	452,24	452,24	451,80	452,24	452,45	445,55	452,20	452,24	452,24	452,25
Scellino austriaco	61,82	61,82	61,80	61,82	61,75	60,85	61,78	61,82	61,82	61,80
Escudo portoghese	18,13	18,13	18,20	18,13	18,20	18 —	18,20	18,13	18,13	18,15
Peseta spagnola	11,709	11,709	11,7175	11,709	11,70	11,50	11,71	11,709	11,709	11,70
Yen giapponese	4,457	4,457	4,46	4,457	4,45	4,30	4,455	4,457	4,457	4,45

Media dei titoli del 27 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,900
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,525
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	82,005
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,225
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,545
» » » » 1- 3-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,100
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,800
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,475
» » » 10 % 1- 1-1981	95,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	795,75
Dollaro canadese	675,05
Franco svizzero	527,85
Corona danese	162,725
Corona norvegese	166,90
Corona svedese	190,785
Fiorino olandese	414,875
Franco belga	28,764
Franco francese	197 —
Lira sterlina	1645,20
Marco germanico	452,22
Scellino austriaco	61,80
Escudo portoghese	18,165
Peseta spagnola	11,709
Yen giapponese	4,456

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 30 settembre 1978 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977		39.721		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	32.852.939			
— residui	1.113.430			
Totale		33.966.369		
Accensione di prestiti — competenza	15.818.778			
— residui	680			
Totale		15.819.458		
Spese correnti — competenza			34.068.238	
— residui			5.277.389	
Totale				39.345.627
Spese in conto capitale — competenza			6.725.654	
— residui			2.892.973	
Totale				9.618.627
Rimborso di prestiti — competenza			1.889.915	
— residui			9.917	
Totale				1.899.832
Gestione di tesoreria				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	61.632.656		58.839.483	
Conti correnti	120.024.162		115.470.755	
Incassi da regolare	66.310.243		66.052.106	
Altre gestioni	43.267.051		39.587.881	
Totale		291.234.112		279.950.225
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	380.286		555.189	
Pagamenti da regolare	4.550.293		5.146.401	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	5.348.792		7.180.115	
Altri crediti	78.709.379		86.306.667	
Totale		88.988.750		99.188.372
Totale complessivo		430.048.410		430.002.683
Fondo di cassa al 30 settembre 1978		—		45.727
Totale a pareggio		430.048.410		430.048.410

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		45.727	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	175.145		
Pagamenti da regolare	3.819.342		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.509.715		
Altri crediti	21.629.874		
Totale crediti		35.134.076	
In complesso			35.179.803
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	48.920.362		
Conti correnti	18.339.587		
Incassi da regolare	1.299.822		
Altre gestioni	4.751.060		
Totale debiti			73.310.831
Situazione del Tesoro (passività)			38.131.028

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1978: L. 526.323 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(8548)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 settembre 1978

ATTIVO

Voce		
Oro . . . L.		9 528 455.308 656
Cassa . . . »		121 297.553 654
Portafoglio su piazze italiane		
— risconto alle Aziende di credito L	51 973.029.121	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		51 973 029 121
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . L	980.192.916.057	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	44.551.671.898	
— a scadenza fissa . . . »	—	
		1 024.744.587 955
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . »		10.191.515.215
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . L	10.944.290.631.056	
— conti speciali . . . »	5.309.792.174.779	
		16.254 082 805 835
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . »		1.346.220 083 894
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		2.341.729 914 730
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		36.121 476 480
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		25 877.857 102 923
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		191 786 842 827
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . L.	870 600 936 540	
— altre attività . . . »	311 694 930 040	
		1 182.295 866 580
Immobili per uso ufficio . . . L.		1
Partite varie attive . . . »		2 670 409 762 759
Spese dell'esercizio . . . »		1.373.382 025 913
		62.310.547.876.543
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L		1.304 199 447 778
Depositi:		
— a garanzia . . . L.	3 684 674 068 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . »	—	
— altri . . . »	32.277 680.703 458	
		35 962.354 771 876
Depositari di titoli e valori . . . L		343 333 792
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		3.152 126.708
TOTALE L		99.580.597.556.697

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . L.		16.761.471.516 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . »		86.570.082 343
Depositi in conto corrente liberi . . . »		110.515.600.443
Deposito in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974 n. 386 . . . »		434.416.008.923
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.	24.568.233.777.271	
— altri . . . »	29.052.467.113	
		24.597.286.244.384
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . L.	3.086.256.698.125	
— altri . . . »	9.645.697.021	
		3.095.902.395 146
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . L.	2.223.535.476.654	
— altri . . . »	104.205.750.748	
		2.327.741.227 402
Ufficio italiano cambi - conto corrente ordinario . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . »		279.104 522 650
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . »		21.557 008 174
Fondi diversi accantonati . . . »		9.741.069 822 728
Partite varie passive . . . »		3.262.610 227.568
Capitale sociale . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . »	87.557.790.029	
Fondo di riserva straordinario . . . »	91.018.317.268	
		178.876 107.297
Rendite dell'esercizio . . . L.		1.412.427 093 485
		62.310.547.876.543
Impegni . . . L.		1.304.199.447.778
Depositanti . . . »		35.962.354.771.876
Titoli e valori presso terzi . . . »		343.333.792
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		3.152.126.70[illegible]
TOTALE . . . L.		99.580.597.556.697

(8549)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cancellazione dagli elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1977, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale, nonchè dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che il dott. Antonio Torchia, nato a Maierato il 26 giugno 1934, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero « A. Pugliese » di Catanzaro, componente la commissione esaminatrice del pubblico concorso al posto di direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Rogliano, regolarmente convocato per l'effettuazione delle prove di esame, ha comunicato, come risulta dal verbale della commissione del 4 marzo 1977, di « non essere disposto ad accettare di far parte della commissione nè di raggiungere la sede degli esami senza addurre validi e giustificati motivi di impedimento »;

Decreta:

Il nominativo del dott. Antonio Torchia, in applicazione all'ultimo comma dell'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 viene cancellato per il periodo di due anni dagli elenchi nazionali dei direttori di farmacia ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelle di assunzione del personale sanitario ospedaliero.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8458)

Integrazione dell'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1978 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, concernente gli elenchi dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'elenco dei direttori sanitari;

Accertato che il dott. Ferrando Piergiorgio nato a Novi Ligure il 13 febbraio 1934, direttore sanitario dell'ente ospedaliero di Aosta, non è stato compreso in detto elenco per errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Il nominativo del dott. Ferrando Piergiorgio nato il 13 febbraio 1934 a Novi Ligure, direttore sanitario presso l'ente ospedaliero di Aosta, regionale, viene inserito nell'elenco dei direttori sanitari dopo il n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 11 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8459)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(3831/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA', LINA E GG. PONTI » DI ARONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(3843/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso ad un posto di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(3853/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(3854/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia, con aggregata sezione per discinetici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(3845/S)

OSPEDALE « SAN FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 14 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3846/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto ortopedico traumatologo;

un posto di aiuto capo di pronto soccorso e accettazione (idoneità in medicina generale);

un posto di aiuto capo e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di pronto soccorso e accettazione (idoneità in medicina generale od in pronto soccorso).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(3851/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente fisiatra;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(3852/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione (medicina generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(3840/S)

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno e, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(3835/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di microbiologia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione primo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(3849/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di ematologia e centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di ematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(3850/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di asssitente del servizio di oncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(3833/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Catania.

(3830/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(3837/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(3848/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente di Lungro (Cosenza).

(3847/S)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi, riservati, ai sensi degli articoli 71 e 72 della legge n. 148/1975, per titoli ed esami, a due posti di primario, nove posti di aiuto e ventotto posti di assistente dei servizi trasfusionali e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(3886/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(3834/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1968, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(3829/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO M. O. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(3836/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(3842/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione otorinolaringoiatrica;

un posto di aiuto della sezione di radioterapia presso l'istituto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(3844/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (per il D.E.A. di secondo livello)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (per il D.E.A. di secondo livello) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle are 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3832/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 ottobre 1978, in luogo di: « un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione », leggasi: « un posto di assistente del servizio di riabilitazione ».

(3898/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1978, n. 38.

Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscendo nella diffusione della pluralità delle espressioni giornalistiche uno strumento essenziale di educazione e di diffusione della cultura, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere secondo le modalità indicate nella presente legge.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai consigli di circolo e di istituto delle scuole della provincia di Trento abbonamenti per la durata dell'anno scolastico e comunque per un periodo non superiore a nove mesi, per sei numeri settimanali, a due quotidiani di interesse locale.

I consigli di circolo e di istituto che intendono usufruire dell'assegnazione di cui al comma precedente, inviano alla giunta provinciale, entro il 31 luglio di ogni anno, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo a scopo didattico dei quotidiani stessi. La giunta provinciale effettua l'assegnazione entro il 31 agosto di ogni anno.

Ai consigli di circolo può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti corrispondenti al numero dei plessi scolastici di ciascun circolo.

Ai consigli di istituto delle scuole medie inferiori può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola.

Ai consigli di istituto delle scuole medie superiori e professionali può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.

L'assegnazione degli abbonamenti di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa alle mense studentesche, i cui responsabili amministrativi ne facciano richiesta.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente un abbonamento ad un quotidiano di interesse locale alle associazioni culturali operanti nella provincia di Trento che ne facciano richiesta entro il 31 luglio di ogni anno, purchè dimostrino contestualmente di essere titolari di abbonamento annuale ad altro quotidiano di interesse locale.

La giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i criteri per l'individuazione delle associazioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

Nei limiti del 20 per cento dello stanziamento annuale previsto dalla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, entro il 31 agosto, ai beneficiari degli interventi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dai precedenti articoli, entro il 31 luglio, abbonamenti a periodici di particolare interesse locale scelti nell'elenco di cui al successivo art. 5.

Il costo di ciascun abbonamento di cui al comma precedente non deve comunque superare il 30 per cento del costo di un abbonamento annuale ad un quotidiano per sei numeri settimanali.

Art. 5.

L'assessorato provinciale alla cultura provvede annualmente entro il 30 aprile alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco dei periodici di particolare interesse locale.

Nell'elenco di cui al comma precedente possono essere inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano richiesta, contestualmente specificando la tariffa relativa all'abbonamento annuo, nonchè allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia editato da almeno dodici mesi.

La giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri per l'individuazione del particolare interesse locale.

Art. 6.

L'Istituto provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, fornisce la propria assistenza e consulenza tecnica all'attuazione dell'esperimento dell'introduzione dei quotidiani e periodici nell'attività didattica e redige annualmente un rapporto informativo sui risultati del medesimo da inviare al consiglio ed alla giunta provinciali.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medisima.

La giunta provinciale provvede all'assegnazione degli abbonamenti entro i trenta giorni successivi, previa formulazione dei criteri e compilazione degli elenchi di cui rispettivamente ai precedenti articoli 3 e 5.

Art. 8.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, fino al 1980, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 150.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 150.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 915 - categ. III. — Spesa per l'assegnazione di abbonamenti a quotidiani e periodici locali . . . . L. 150.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7821)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34.

Assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 114 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'assegnazione ai comuni delle somme rispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 24 luglio 1977, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I comuni esercitano le funzioni cui si riferisce la presente legge secondo la normativa vigente e gli indirizzi generali della Regione, in attesa della legge regionale sul diritto allo studio, da emanarsi entro il 1978, in applicazione dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 26 luglio 1977.

In particolare, per ciò che concerne l'erogazione dei fondi, i comuni adottano gli stessi criteri applicati dalla Regione nell'anno 1977.

Art. 2.

Costituzione del fondo regionale per il diritto allo studio

A partire dal 1° gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per il diritto allo studio.

Per l'esercizio finanziario 1978, il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977 sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978:

03 Programma: *Maternità, infanzia ed età evolutiva*

Rubrica 2ª: Assistenza ai minori

Cap. 58300. — Sussidi ed assistenza educativa agli alunni anormali . . . . . . L. 198.150.000

01 Programma: *Scuola*

Rubrica 1ª: Diritto allo studio

Cap. 72540. — Contributi in favore degli alunni bisognosi dei corsi post-elementari . . L. 35.667.000

Cap. 72580. — Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media). Contributo a favore dei patronati scolastici . . » 356.670.000

Cap. 72590. — Contributi ai consigli di istituto delle scuole dell'istruzione secondaria di 1° grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche . . . . » 71.334.000

Cap. 72600. — Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo. Contributi per sperimentazione di scuola a tempo pieno. Contributi per acquisto di libri di testo scolastici; libri per biblioteche scolastiche. Sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti le scuole medie inferiori. Contributi per il funzionamento dei collegi scuola . . . . » 1.965.251.700

Cap. 72620. — Contributi ai consigli di istituto degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche . . . . L. 36.988.000

Cap. 72640. — Contributi per assistenza generica agli alunni degli istituti professionali e tecnici, nonchè dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali e artistici. Contributi per acquisto libri di testo scolastici, libri per biblioteche scolastiche, sussidi didattici e audiovisivi, destinati ad alunni frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado e artistica . . . . » 957.725.000

Cap. 72660. — Contributi per iniziative volte a favorire la frequenza scolastica ad alunni della istruzione secondaria superiore appartenenti a famiglie in stato di bisogno (ex borse di studio) » 940.948.300

Cap. 72780. — Interventi nel campo delle scuole materne. Contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, per assistenza generica . . . . » 1.122.850.000

I fondi relativi, resisi disponibili, confluiscono nel fondo regionale per il diritto allo studio che viene istituito in apposito capitolo.

Il fondo regionale per il diritto allo studio è ripartito annualmente fra i comuni della Regione con il seguente criterio:

l'80% del fondo è ripartito fra tutti i comuni sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni comune, del numero della popolazione residente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni comune;

il 20% del fondo è ripartito tra i comuni sede di istituti di scuola media superiore, in quanto ad essi spetta l'organizzazione del servizio di mensa e l'attribuzione di sussidi didattici, sulla base del numero degli iscritti agli istituti medesimi.

I dati concernenti il numero degli iscritti ai vari ordini di scuole devono pervenire alla Regione entro il mese di giugno di ogni anno precedente quello di competenza e riferirsi all'anno scolastico in corso.

Art. 3.

Costituzione del fondo regionale per il trasporto scolastico

A partire dal 1° gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per il trasporto scolastico. Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977 sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978:

Rubrica 11ª: Trasporti scolastici

Cap. 43750. — Contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche . . . . L. 660.500.000

Cap. 43800. — Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media) » 2.536.320.000

Cap. 43850. — Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto degli alunni negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica statali . . . . » 528.400.000

I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per il trasporto scolastico che viene istituito in apposito capitolo.

Il fondo regionale per il trasporto scolastico, per consentire un maggiore riequilibrio tra le diverse zone territoriali, viene suddiviso annualmente secondo i seguenti criteri:

50% da destinarsi ai comuni elencati all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata dallo articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657;

10% da destinarsi ai comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico urbano (comuni capoluogo e i comuni di: Rimini, Cesena, Faenza e Imola);

40% da destinarsi agli altri comuni della Regione.

La ripartizione del fondo regionale tra i comuni, nell'ambito delle attribuzioni per fasce territoriali di cui al comma precedente, viene effettuata per il 50 % in proporzione al numero degli alunni di scuola materna, dell'obbligo e scuola superiore residenti, che usufruiscono del servizio di trasporto gestito direttamente o indirettamente dai comuni; per il restante 50 % la ripartizione viene effettuata in proporzione alla superficie territoriale di ogni comune.

I dati relativi all'utenza devono essere inviati contestualmente alla Regione ed al comitato comprensoriale o comunità montana di appartenenza entro il mese di giugno di ogni anno precedente quello di competenza e riferirsi all'anno scolastico in corso. I comitati comprensoriali e le comunità montane, anche ai fini di una più approfondita conoscenza dei problemi economici e sociali del proprio ambito territoriale e per conseguire il coordinamento della spesa pubblica locale e regionale, effettuano il raffronto dei dati relativi all'utenza del trasporto scolastico ed entro il 30 luglio ne trasmettono alla Regione il quadro riassuntivo distinto per comune, corredato di motivato parere, qualora riscontrino eventuali incongruenze od errori materiali rispetto ai dati comunali.

Art. 4.

Costituzione del fondo regionale per le attività estive a favore dei minori

A partire dal 1° gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977, sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978:

05 Programma: *Sviluppo delle attività sportive e ricreative*

Rubrica 2ª: Interventi nelle attività ricreative

Cap. 78800. — Contributi nelle spese per l'assistenza estiva ed invernale ai minori sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (cap. 2498 del bilancio del Ministero dell'interno) . . L. 713.340.000

Cap. 78810. — Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per promuovere nuove forme di intervento sociale nei confronti del minore, nonchè tutte quelle iniziative tese a favorire il suo sviluppo psico-fisico culturale e sociale . . » 792.600.000

I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per le attività estive dei minori, che viene istituito in apposito capitolo.

Il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 e i 14 anni, viene ripartito annualmente tra i comuni in base ai seguenti criteri:

il 25 % del fondo è ripartito sulla base della popolazione residente in ogni comune in età tra i 3 ed i 14 anni;

il restante 75 % del fondo stesso è ripartito sulla base della popolazione residente, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che nell'anno di competenza ha fruito effettivamente dei servizi predisposti dal comune, enti, istituti ed associazioni, a favore dei minori stessi.

Tale dato è documentato con apposita deliberazione della giunta comunale, da trasmettere alla Regione entro il mese di ottobre dell'anno di competenza.

Art. 5.

Norma transitoria relativa al fondo regionale per il diritto allo studio

Per l'anno 1978 una quota parte del fondo regionale per il diritto allo studio, di cui all'art. 2 della presente legge, pari al 15 % del fondo stesso, viene utilizzata direttamente dalla giunta regionale sia per l'elaborazione di materiale bibliografico informativo di uso collettivo, sia per interventi a carattere straordinario e speciale.

Detti interventi sono effettuati sulla base di criteri di assegnazione stabiliti di volta in volta dalla giunta regionale e concernono:

convitti scuola;

attività ex patronati scolastici;

assistenza scolastica per i corsi post-elementari.

L'utilizzazione della quota parte del fondo di cui al primo comma del presente articolo e la determinazione dei criteri di assegnazione ai comuni sono assunte con il concorso della competente commissione del consiglio regionale.

Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione. La spesa autorizzata da tali atti amministrativi è compresa nell'aliquota del 15 % dello stanziamento complessivo del fondo che la Regione si riserva di attribuire con interventi a carattere straordinario e speciale di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Per l'anno 1978, i dati che i comuni devono inviare alla Regione a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977-78 e dovranno pervenire alla Regione entro il mese di agosto 1978.

Art. 6.

Norma transitoria relativa al fondo regionale per il trasporto scolastico

Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione.

Per l'anno 1978, i dati che i comuni debbono inviare a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977-78 e dovranno pervenire alla Regione ed ai comitati comprensoriali o comunità montane entro il mese di agosto 1978. I comitati comprensoriali e le comunità montane attuano altresì gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge entro il 30 settembre.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie generali

Il riparto dei fondi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge è disposto, entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della giunta regionale. La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente, in via anticipata. La prima erogazione trimestrale ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di giunta dianzi richiamata.

Per l'esercizio finanziario 1978 l'erogazione delle assegnazioni ha luogo in unica soluzione una volta intervenuta l'approvazione della deliberazione di riparto annuale della giunta regionale.

Art. 8.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 58300. — Sussidi ed assistenza educativa agli alunni anormali

competenza . . . L. 198.150.000
cassa . . . » 198.150.000

Cap. 72540. — Contributi in favore degli alunni bisognosi dei corsi post-elementari

competenza . . . L. 35.667.000
cassa . . . » 35.667.000

Cap. 72580. — Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media). Contributi a favore dei patronati scolastici

competenza . . . L. 356.670.000
cassa . . » 356.670.000

Cap. 72590. — Contributi ai consigli di istituto delle scuole dell'istruzione secondaria di 1° grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche

competenza . . L. 71.334.000
cassa . . . » 71.334.000

Cap. 72600. — Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo. Contributi per sperimentazione di scuola a tempo pieno. Contributi per acquisto di libri di testo scolastici; libri per biblioteche scolastiche. Sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti le scuole medie inferiori. Contributi per il funzionamento dei collegi scuola

competenza . L. 1.965.251.700
cassa . . » 1.965.251.700

Cap. 72620. — Contributi ai consigli di istituto degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche

competenza . . L. 36.988.000
cassa . » 36.988.000

Cap. 72640. — Contributi per assistenza generica agli alunni degli istituti professionali e tecnici, nonchè dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali e artistici. Contributi per acquisto libri di testo scolastici, libri per biblioteche scolastiche, sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado e artistico

competenza . L. 957.725.000
cassa . » 957.725.000

Cap. 72660. — Contributi per iniziative volte a favorire la frequenza scolastica ad alunni dell'istruzione secondaria superiore appartenenti a famiglie in stato di disagio (ex borse di studio)

competenza . L. 940.948.300
cassa . » 940.948.300

Cap. 72780. — Interventi nel campo delle scuole materne. Contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, per assistenza generica

competenza . L. 1.122.850.000
cassa . . . » 1.122.850.000

Cap. 43750. — Contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche

competenza . L. 660.500.000
cassa . . . » 660.500.000

Cap. 43800. — Contributi a titoli di concorso nella spesa per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo

competenza . . . L. 2.536.320.000
cassa . . . » 2.536.320.000

Cap. 43850. — Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistico statali

competenza . . . L. 528.400.000
cassa . . . » 528.400.000

Cap. 78800. — Contributi nelle spese per la assistenza estiva ed invernale ai minori o sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (cap. 9498 del bilancio del Ministero dell'interno)

competenza . . . L. 713.340.000
cassa . . » 713.340.000

Cap. 78810. — Assegni ad enti ed istituti di assistenza per promuovere nuove forme di intervento sociale nei confronti del minore, nonchè tutte quelle iniziative tese a favorire il suo sviluppo psico-fisico culturale e sociale

competenza . . . L. 792.600.000
cassa . . . » 792.600.000

b) *Variazione in aumento*:

Sezione 6ª - Settore 03

Programma 01: *Scuola*

Rubrica 1ª: Diritto allo studio

Cap. 72550. — Fondo regionale per il diritto allo studio (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 6ª - settore 03 - 01 - programma: Scuola - rubrica 1ª) (classif. ISTAT: 1 spesa normale; 1 funz. propria; titolo I; Classif. funz. 06; 5 classif. econ.; 04 classif. per settori di intervento; 2 classif. econ. 2° grado)

competenza . . . L. 5.685.584.000
cassa . . . » 5.685.584.000

Sezione 4ª - Settore 04

Programma 03: *Trasporti pubblici*

Rubrica 11ª: Trasporti scolastici

Cap. 43900. — Fondo regionale per il trasporto scolastico (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 04 - 03 - programma: Trasporti pubblici - rubrica 11ª) (Classif. ISTAT: 1 spesa normale; 1 funz. propria; titolo I; classif. funz. 06; 5 classif. econ.; 04 classif. per settori di intervento; 2 classif. econ. 2° grado)

competenza . L. 3.725.220.000
cassa . » 3.725.220.000

Sezione 6ª - Settore 05

Programma 05: *Sviluppo delle attività operative e ricreative*

Rubrica 2ª: Interventi nelle attività ricreative

Cap. 78820. — Fondo regionale per le attività estive a favore dei minori (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 6ª - settore 05 - 05 programma: sviluppo delle attività sportive e ricreative - rubrica 2ª) (classif. ISTAT: 1 spesa normale; 1 funz. propria; titolo I; classif. funz. 08; 5 classif. econ.; 07 classif. per settori di intervento; 2 classif. econ. di 2° grado)

competenza . . . L. 1.505.940.000
casa . . . » 1.505.940.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 agosto 1978

p. *Il presidente*: SANTINI

(7687)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 35.

Approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 31 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(7638)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 36.

Modificazioni in materia di personale alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, relativa alla determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti-bambino, è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti bambino ».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

« A far tempo dal 1° gennaio 1979, in via transitoria e fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente d'infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338, il diploma di maturità magistrale o il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.

La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1978

TURCI

(7689)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 37.

Contributo annuale all'associazione « Enoteca regionale Emilia-Romagna » (con sede in Dozza-Bologna) per la organizzazione di una mostra permanente di vini regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali a denominazione di origine attraverso una mostra permanente organizzata dalla associazione denominata « Enoteca regionale Emilia-Romagna » con sede in Dozza (Bologna).

A tal fine, all'associazione di cui al comma precedente viene concesso un contributo annuo di L. 3.000.000, con riferimento alla attività dalla stessa svolta, a partire dall'esercizio 1977, da iscriversi nei bilanci della regione Emilia-Romagna a tutto il 1981.

Art. 2.

La mostra permanente dei vini regionali, che abbiano ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è lo strumento mediante il quale l'associazione « Enoteca regionale Emilia-Romagna » svolge — in via principale — azione di promozione e valorizzazione dei prodotti viticoli e vinicoli della Regione partecipando a fiere, mostre, mercati ed a convegni sia nazionali che esteri.

Art. 3.

E' data facoltà all'associazione « Enoteca regionale Emilia-Romagna » di acquisire l'adesione alla mostra permanente dei vini regionali dei produttori singoli e associati, delle organizzazioni professionali delle produzioni e del commercio, di enti ed organismi di diritto pubblico e privato nonchè dei consorzi di tutela dei vini ad origine controllata operanti nella Regione.

Art. 4.

Il regolamento di gestione della mostra permanente, predisposto dalla associazione « Enoteca regionale Emilia-Romagna » nel rispetto delle proprie norme statutarie, è approvato dalla giunta regionale.

Il programma annuale delle attività e le relative modificazioni sono parimenti predisposti dall'associazione ed approvati dalla giunta regionale.

All'approvazione del programma di cui al comma precedente è subordinata la concessione del contributo previsto al precedente art. 1.

Art. 5.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a L. 6.000.000, pari alla somma delle quote annuali relative agli anni 1977 e 1978, farà carico ad un apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della stessa del bilancio per l'esercizio 1978, alla cui copertura si provvede mediante lo storno di pari importo dal cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Per gli esercizi successivi al 1978 si provvederà con legge di approvazione del bilancio.

Art. 6.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 18140. — Contributo all'associazione « Enoteca regionale Emilia-Romagna » (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 02 - agricoltura e alimentazione - programma 09 - rubrica 1ª - interventi nel campo dei servizi alle aziende) (classif. I.S.T.A.T.: 2 - spesa normale: 1 - funzione propria; titolo I; 10 - classif. funz.; 5 - categ. econ.; 10 - classif. per settori di intervento; 2 - classif. econ. 2°)

competenza . . . L. 6.000.000
cassa . . . » 6.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie

competenza . . . L. 6.000.000
cassa . . . » 6.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1978

TURCI

(7690)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. **44**.

Norme integrative alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, recante rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 « Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei consorzi-fidi tra i titolari di piccole e medie imprese ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I benefici previsti dalla legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, possono essere concessi ai consorzi-fidi costituiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio previsto dalla legge stessa.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne lo stanziamento per il 1978 ed entro il 1° marzo 1979 per quanto concerne lo stanziamento per il 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. **45**.

Adeguamento del finanziamento dei servizi e degli interventi di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, concernente provvedimenti per l'istituzione dei servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, sono autorizzate per l'esercizio 1978 le ulteriori seguenti spese:

Art. 3. — Contributi per l'istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva	da L. 600.000.000	a L. 900.000.000
Art. 5. — Spese per la fornitura di immunoglobuline anti D e per le analisi di accertamento delle insoimmunizzazioni Rh .	da L. 50.000.000	a L. 60.000.000
Art. 7. — Contributi per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali specializzati per lo studio della epidemiologia e della prevenzione	da L. 200.000.000	a L. 400.000.000
Art. 8. — Contributi per i servizi sociali e sanitari riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali .	da L. 670.000.000	a L. 860.000.000
Art. 10, primo comma. — Contributi ai centri residenziali per minorati gravissimi	da L. 80.000.000	a L. 240.000.000
Art. 10, secondo comma. — Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati . .	da L. 100.000.000	a L. 260.000.000

Per l'esercizio finanziario 1979 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascuno dei servizi e interventi di cui agli articoli della legge 30 maggio 1975, n. 57, indicati nel comma precedente, sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 2.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 0962209740. — Fondo globale per spese correnti normali (partita: Rifinanziamento articoli 3, 5, 7, 8 e 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57)	L. 1.020.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.020.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 1.020.000.000	L. 1.020.000.000
In aumento:		
Cap. 041304170. — Spesa per la fornitura di immunoglobuline anti D e per le analisi di accertamento delle isoimmunizzazioni Rh di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Cap. 041304200. — Contributi per la istituzione e la gestione dei servizi di medicina preventiva di cui all'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 . .	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 041304205 — Contributi per la istituzione e il funzionamento dei centri regionali specializzati di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 041304210. — Contributi per i servizi sociali e sanitari e per i servizi riabilitativi dei minorati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57	L. 190.000.000	L. 190.000.000
Cap. 041304215. — Contributi ai centri residenziali per minorati gravissimi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57	L. 160.000.000	L. 160.000.000
Cap. 041304220. — Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57	L. 160.000.000	L. 160.000.000
Totale in aumento . . .	L. 1.020.000.000	L. 1.020.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 46.

Modifica e integrazione alle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 64 e 9 dicembre 1976, n. 42, sulla costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, così come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 42, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il consorzio socio-sanitario di "Verona est" è costituito dal comune di Verona e dai comuni di Grezzana, Cerro Veronese, Roverè, Erbezzo e Boscochiesanuova, pur insistendo su comprensori diversi, in deroga a quanto previsto dal precedente comma ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 47.

Adeguamento del finanziamento dei servizi e degli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, sui consorzi socio-sanitari e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 30, sulla rieducazione fonetica dei laringectomizzati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi a carattere continuativo di cui all'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 30, sono autorizzate per l'esercizio 1978 le ulteriori seguenti spese:

art. 9, legge regionale 30 maggio 1975, n. 64:

Contributi per l'istituzione e il finanziamento dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (unità locali dei servizi sociali e sanitari) da L. 500.000.000 a L. 600.000.000;

articoli 2 e 3, legge regionale 17 maggio 1974, n. 30:

Contributi per l'istituzione e la gestione dei centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati da L. 9.000.000 a L. 13.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1979 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascuno dei servizi e interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 30, indicati nel comma precedente, sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 2.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740. — Fondo globale per le spese correnti normali (partite: rifinanziamento dell'art. 9, legge regionale 30 maggio 1975, n. 64 e articoli 2 e 3, legge regionale 17 maggio 1974, n. 30) - Fondo finale di cassa . . .	L. 104.000.000	L. 104.000.000
Totale in diminuzione .	L. 104.000.000	L. 104.000.000
In aumento:		
Cap. 041204080. — Contributi per l'istituzione e il finanziamento dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (U.L.S.S.S.), legge regionale 30 maggio 1975, n. 64	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 041304195. — Contributi per l'istituzione e la gestione dei centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati, legge regionale 17 maggio 1974, n 30	L. 4.000.000	L. 4.000.000
Totale in aumento . . .	L. 104.000.000	L. 104.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 48.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 « Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1978, n. 118 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fra i sanitari, di cui all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, sono compresi anche i medici provinciali presidenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. **49.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugon 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, poichè attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rapresentantivi dell'ente Regione.

Alla liquidazione delle spese o all'erogazione del contributo provvede con decreto il presidente della giunta regionale, previa approvazione da parte della giunta regionale del preventivo globale di spesa e del relativo rendiconto nel primo caso e, nel secondo caso, previà altresì la determinazione dell'ammontare del contributo ».

Art. 2.

Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante riduzione per lire 300 milioni dal cap. 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, modificata dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43:

« Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

Per l'esercizio 1978 è stabilita la spesa di lire 100 milioni per l'erogazione di contributi e di lire 200 milioni per l'organizzazione diretta di manifestazioni da parte della Regione.

Per gli esercizi successivi, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740	L. 300.000.000	—
Fondo di cassa	—	L. 300.000.000
Totale in diminuzione	L. 300.000.000	L. 300.000.000
In aumento:		
Cap. 092009255. — Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 092009260. — Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Totale in aumento	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 settembre 1978

TOMELLERI

(8025)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783060)